



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74  
00196 R O M A  
www.federschermna.lt

**Provvedimento n. 20/26**

**15 Maggio 2026**

## IL GIUDICE SPORTIVO

- Letto il

**Referto Arbitrale:** pervenuto presso questo ufficio in data 4/5/26

**Nei confronti di:** XXXXXXXX XXXXXXXX

**Qualità:** Atleta

**Società di tesseramento:** XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX

**GARA :** Campionati Master Italiani Spada maschile

**Data:** 3 Maggio 2026

**Luogo:** Riccione

- ritualmente comunicato il provvedimento di fissazione della decisione, con PEC della Segreteria Federale;
- Preso atto che nel termine assegnato sono pervenute memorie difensive dalle quali è emersa la necessità di effettuare attività istruttoria;
- Rinviata dunque la data per assumere la presente decisione e assunte le S.I.T., nonché preso atto anche della seconda memoria difensiva del prevenuto, nel frattempo inviata in segreteria a firma del difensore del predetto;
- Considerato che la condotta, consistita nello sferrare un calcio ad una porta, all'esito di un assalto, con danneggiamento della stessa, costituisce comportamento assolutamente non conforme alla condotta che deve osservare un atleta;
- Rilevato altresì che contrariamente a quanto dedotto dal prevenuto con le doppie memorie difensive, rispetto alla sua dichiarata disponibilità a risarcire la porta danneggiata, ma soprattutto alle dichiarazioni testimoniali acquisite da parte dei testimoni presenti, di cui non vi è motivo di dubitare stante anche la concordanza dei particolari riferiti, ad eccezione della dichiarazione della teste XXXXXXXX che riporta fatti accaduti in data differente rispetto a quella dell'evento qui in esame;
- Ritenuto che l'infrazione del regolamento e delle condotte comportamentali meritino di essere sanzionate in quanto non rispondenti al contegno che deve tenere l'atleta in conformità alle norme che regolano la materia e dunque in evidente violazione dei relativi doveri comportamentali;
- Atteso che la DT è stata allertata da un' addetta alla sicurezza per cui anche gli aspetti formali delle difese, inerenti ad una presunta irregolarità del procedimento di accertamento, non possono trovare accoglimento anche perché la fattispecie rientra nella previsione dell' art. t123 del regolamento tecnico della FIS e delle ulteriori disposizioni in esso richiamate;
- Rilevato che non ricorrono ipotesi di recidiva;
- Visti gli artt. 24 e 61 del regolamento di Giustizia  
P.Q.M.
- Commina all'atleta XXXXXXXX XXXXXXXX la sanzione della squalifica per 1 ( UNA ) giornata da scontarsi nella qualità di atleta nella specialità spada maschile, in occasione della prima gara utile di



# Federazione italiana Scherma

Viale Tiziaino,74  
00196 R O M A  
www.federscherma.it

calendario federale nazionale alla quale l'atleta abbia diritto di partecipare nella stagione in corso, ovvero nella prossima stagione 2026/2027, qualora nella attuale non dovessero esserci ulteriori gare utili disponibili.

- Manda alla Segreteria Federale per la comunicazione del presente provvedimento.
- Dispone che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito federale per esteso ex art. 61 R.d.G con i dati sensibili oscurati.

Avv. Giovanni Cotti